

AVV. SAMUELE MIEDICO

email:

pec:

Firenze, 3 febbraio 2026

Spett.le

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Pec: *m_inf@pec.mit.gov.it*

Spett.le

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Pec: *roma@mailcert.avvocaturastato.it*

Spett.le

FORMEZ PA

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Pec: *protocollo@pec.formez.it*

concorsi@pec.formez.it

Oggetto: notifica per pubblici proclami del ricorso proposto dal sig. Pierluigi Fuccio c/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti+altri – notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione autorizzata con ordinanza n. 1943 del 2/02/2026 del TAR Lazio-sede di Roma.

Vista l'ordinanza n. 1943 del 2/02/2026 emessa dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma (Sez. III, R.G.N 146 del 2026), si chiede che sia disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ricorso introduttivo del giudizio *de quo*; della suddetta ordinanza; dell'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria del concorso per 300 funzionari tecnici – codice A), n. 130 posti nell'area dei funzionari, famiglia professionale tecnica, posizione di lavoro ingegneri, con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture – Sigla AC – Sedi centrali: n. 35 posti.

Si riportano, per comodità, le modalità di pubblicazione disposte dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio:

“Ritenuto, altresì, opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito web, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria del concorso per 300 funzionari tecnici – codice A), n. 130 posti nell'area dei funzionari, famiglia professionale tecnica, posizione di lavoro ingegneri, con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture – Sigla AC – Sedi centrali: n. 35 posti;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione: 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata “Atti di notifica”; 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del proprio sito Internet venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che: - le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito Internet istituzionale..”

Si chiede di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli atti trasmessi e, altresì, che sia rilasciata agli scriventi legali un attestato che

confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto precede, con specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si precisa che l'attestato di avvenuta pubblicazione potrà essere trasmesso agli scriventi legali all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da REGINDE *samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it* e *avv.federicacastello@pec.it*

Per l'incombente di cui sopra si allegano alla presente copia del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza cautelare.

*** **

Ai fini della notificazione per pubblici proclami, si rappresenta ulteriormente quanto segue:

-Autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente il ricorso: Tar Lazio Sezione III

-Numero di ruolo del procedimento: N. 146/2026 REG.RIC;

-Nome parte ricorrente: Pierluigi Fuccio;

-Amministrazioni intimate: Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti, Formez Pa;

-Numero ordinanza con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: n. 1943/2026

-Testo integrale del ricorso:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO-SEDE DI ROMA

RICORSO

per il sig. **PIERLUIGI FUCCIO**

[redacted] rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Samuele Miedico del Foro di Firenze [redacted] e dall'Avv. Federica Castello del Foro di Siracusa [redacted], il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax [redacted] nonché agli indirizzi pec [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio in [redacted] [redacted] nonché presso il loro domicilio digitale, come da procura speciale in calce al presente ricorso

-ricorrente-

CONTRO

- **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** (C.F. 97532760580), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazzale Porta Pia 1 - 00198 Roma (RM) e con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata

m_inf@pec.mit.gov.it estratto da IPA – Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro pubblico denominato “Reginde” gestito dal Ministero della Giustizia;

- **FORMEZ PA** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it* estratto dal registro pubblico denominato “Reginde” gestito dal Ministero della Giustizia

-resistente-

E NEI CONFRONTI

- del sig. **ARCHIMEDE POPPI** [redacted] con domicilio digitale all'indirizzo pec [redacted] estratto da “INIPEC”;
- del sig. **MASSIMILIANO MARINANGELI** [redacted] con domicilio digitale all'indirizzo pec [redacted] e [redacted] estratto da “INIPEC”;
- del sig. **EMANUELE SILVI** [redacted] con domicilio digitale all'indirizzo pec [redacted] estratto da “INIPEC”

-controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Della graduatoria finale pubblicata sul sito istituzionale in data 4 novembre 2025 relativa al “Concorso pubblico per esami per il reclutamento di 300 unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nell'Area dei Funzionari, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” indetto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione-Direzione generale del personale, degli affari generali e del bilancio, in particolare:

- la graduatoria pubblicata in data 4 novembre relativa al profilo Sigla AC – Sedi centrali: n. 35 posti nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati vincitori; **(doc.1)**
- il verbale n.4 della Commissione esaminatrice; **(doc.2)**
- il verbale n. 6 della Commissione esaminatrice, nella parte in cui ha ritenuto corretti i quesiti della prova scritta e le relative risposte; **(doc.3)**
- il questionario con l'esito della prova scritta comunicato nell'area “riservata” della parte ricorrente **(doc.4)**, lesivo laddove reca due quesiti errati, incompleti, ambigui e mal posti nella

loro formulazione tanto dall'aver determinato un errore nella risposta e il conseguente punteggio inferiore rispetto a quello spettante sia al menzionato TEST che in graduatoria finale;

- la *lex specialis* della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l'odierno ricorrente;
- gli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti;
- qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall'Amministrazione nell'ambito della procedura oggetto di gravame;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente alla rivalutazione della prova scritta, con conseguente condanna dell'amministrazione intimata a provvedere in tal senso, con la conseguente attribuzione dei punteggi spettanti, con rideterminazione del punteggio finale in misura non inferiore a punti 21,1, ovvero, in via subordinata, all'annullamento dei quesiti viziati, con ogni conseguente effetto sulla posizione del ricorrente in graduatoria.

*** **

PREMESSO CHE

1. Con bando pubblicato sul portale istituzionale "inPA" e sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Formez PA, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, su base territoriale, finalizzato al reclutamento complessivo di n. 300 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nell'Area dei Funzionari;
2. Nell'ambito di tale procedura, qui rileva il Codice A, relativo a n. 130 posti nell'area dei funzionari, famiglia professionale tecnica, posizione di lavoro "ingegnere", con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore edile, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, articolato per diverse "sigle" territoriali;
3. Il bando di concorso prevede che la procedura selettiva si articoli in due fasi: una prova scritta, da svolgersi con modalità integralmente informatizzate, e una successiva valutazione dei titoli, riservata esclusivamente ai candidati che abbiano superato la prova scritta;
4. Quest'ultima consiste nella somministrazione di n. 60 quesiti a risposta multipla, da risolversi nel tempo massimo di 90 minuti, con punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti e con previsione di una soglia minima di superamento fissata in 21/30;

5. In data 3 luglio 2025, la Commissione si è riunita da remoto per gli adempimenti preliminari (verbale n. 1) **(doc.5)**, prendendo atto, tra l'altro, del calendario della prova scritta fissata al 14 luglio 2025 presso la Nuova Fiera di Roma e delle modalità di attribuzione del punteggio alle risposte, come previste dal bando;
6. La prova scritta si è svolta in data 14 luglio 2025 presso la predetta sede concorsuale (verbale n. 3) **(doc.6)**

7. Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per il Codice A e ha sostenuto regolarmente la prova scritta nella sessione del 14 luglio 2025;
8. All'esito della prova, come risulta dalla scheda di dettaglio del test (cfr. doc.4), al ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 20,4/30, inferiore alla soglia minima di 21/30 prevista per il superamento della prova;
9. Il dettaglio dell'elaborato evidenzia n. 44 risposte ritenute corrette, n. 16 risposte ritenute errate e n. 0 risposte omesse. Il mancato superamento della prova scritta ha comportato l'automatica esclusione del ricorrente dalle successive fasi della procedura concorsuale;
10. Dalla medesima scheda di dettaglio emerge, tuttavia, che due dei quesiti valutati come errati – il quesito n. 11 e il quesito n. 22 – hanno inciso in modo determinante sul punteggio finale del ricorrente, atteso lo scostamento minimo rispetto alla soglia di ammissione;

11. Ritenendo che l'esito della prova fosse inficiato da vizi tecnici e valutativi, il ricorrente ha presentato, in data 15 luglio 2025, formale istanza di annullamento in autotutela, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a Formez PA **(doc.7)**;
12. Con tale istanza il ricorrente ha contestato, in modo puntuale e argomentato, la correttezza dei quesiti n. 11 e n. 22, deducendo, quanto al primo, l'erronea individuazione della risposta esatta in relazione alla nozione di "metodologia" per la gestione delle informazioni territoriali, e, quanto al secondo, l'intrinseca ambiguità e l'erroneità tecnica della formulazione del quesito, tale da non consentire l'individuazione univoca di una risposta corretta;

13. Non avendo ricevuto un riscontro idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell'esito della prova, il ricorrente in data 2 dicembre, per il tramite degli scriventi legali, ha proposto formale istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 **(doc.8)**, al fine di acquisire la documentazione relativa alla procedura concorsuale e alla gestione delle contestazioni sollevate;

14. In riscontro a tale istanza sono stati trasmessi i verbali n. 1, n. 3, n. 4 e n. 6 (cfr. doc. 2,3,5 e 6) della Commissione esaminatrice;
15. Dal verbale n. 4 (cfr. doc.2) (riunione del 1° agosto 2025), risulta che la Commissione ha preso atto delle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine ai quesiti n. 11 e n. 22, deliberando di acquisire un parere tecnico da Formez PA, soggetto che ha curato l'elaborazione dei quesiti della prova scritta;
16. Il successivo verbale n. 6 (cfr. doc.3) (riunione del 19 settembre 2025), dà atto che la Commissione, sulla base dei pareri resi da Formez PA, ha ritenuto “*validi e correttamente formulati*” i quesiti contestati, senza tuttavia dar conto, in modo puntuale e analitico, delle ragioni tecniche poste a fondamento del rigetto delle specifiche doglianze formulate dal candidato;
- ***
17. Alla luce di quanto esposto, il sig. Pierluigi Fuccio, ritenendo il punteggio ottenuto nonché gli atti meglio indicati in epigrafe, tutti gravemente lesivi, illegittimi e sviati, ha pertanto interesse a proporre i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

**1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO;
ERRONEITÀ DEI QUESITI CONTESTATI;
VIOLAZIONE ARTT. 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza ED INGIUSTIZIA MANIFESTA;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA.**

1.1) Come anticipato in narrativa, il risultato non soddisfacente ottenuto alla prova scritta dal sig. Fuccio è dipeso dal fatto che il candidato ha risposto, secondo la commissione, in maniera non corretta a due quesiti previsti nella prova scritta della procedura.

Ed è importante sottolineare sin da adesso che la presenza dei due quesiti, come anticipato in narrativa, formulati in maniera assolutamente errata, ha inciso negativamente sul punteggio ottenuto dall'odierno ricorrente, il quale è rimasto del tutto spiazzato da tale ambiguità

e dall'erronea formulazione della domanda e non è stato messo in grado di poter performare in maniera adeguata (*id est*, fornire la risposta ritenuta corretta da parte della commissione).

Si rende, dunque, necessario soffermarsi sui quesiti indirizzato al ricorrente, onde metterne in evidenza la viziata formulazione.

1.2) Il quesito n. 11 della prova scritta, sottoposto ai candidati nell'ambito della procedura concorsuale per cui è causa, era formulato nei seguenti termini:

«La metodologia che consente di reperire, verificare, archiviare, elaborare, riportare su mappe e aggiornare le informazioni che caratterizzano un'area è denominata:

- a) SIT
- b) GIS
- c) SIN».

Il sistema di valutazione automatizzata, ha ritenuto corretta la risposta “SIT”, qualificando invece come errata la risposta “GIS” selezionata dal ricorrente, con conseguente attribuzione del punteggio negativo previsto dal bando di concorso.

Tale determinazione risulta affetta da manifesta erroneità, ponendosi in aperto contrasto con il tenore letterale del quesito, con il significato tecnico dei termini utilizzati e, più in generale, con le conoscenze specialistiche che il bando stesso pretendeva di accertare nei candidati, integrando così un macroscopico vizio di eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei presupposti, dell'illogicità manifesta e dell'irrazionalità tecnica.

Occorre, in primo luogo, soffermarsi sulla formulazione del quesito, che connota in modo preciso l'oggetto della risposta richiesta.

La domanda, infatti, non si limita a chiedere quale strumento o quale sistema sia utilizzato per la gestione delle informazioni territoriali, ma individua espressamente una “metodologia”, ossia un insieme strutturato di principi, criteri e procedure finalizzati alla gestione complessiva del dato territoriale.

L'uso del termine “metodologia” assume, dunque, valore dirimente, poiché richiama un concetto ben preciso, che nel linguaggio tecnico-scientifico indica il quadro teorico e operativo attraverso il quale un'attività viene svolta in modo sistematico e coerente.

Non si tratta, quindi, di un riferimento casuale o approssimativo, bensì di una scelta lessicale che delimita in modo chiaro l'ambito concettuale della risposta corretta.

In tale prospettiva, secondo la consolidata accezione tecnica e professionale, il GIS (Geographic Information System) identifica propriamente la metodologia deputata alla gestione integrata dei dati geospaziali.

Il GIS costituisce, infatti, l'insieme organico di modelli concettuali, strumenti informatici e procedure operative che consentono l'acquisizione, la verifica, l'archiviazione, l'elaborazione, l'analisi e la rappresentazione cartografica delle informazioni riferite al territorio, nonché il loro aggiornamento nel tempo.

Il GIS, dunque, non è un mero software o una piattaforma, bensì una vera e propria metodologia di trattamento dell'informazione territoriale, riconosciuta come tale tanto nella letteratura scientifica quanto nella prassi professionale e normativa di settore. È precisamente per tale ragione che il GIS viene insegnato, studiato e utilizzato come paradigma metodologico di riferimento nell'ambito dell'ingegneria, della pianificazione territoriale e della gestione delle infrastrutture.

Il SIT (Sistema Informativo Territoriale), al contrario, non individua una metodologia in senso proprio.

Esso rappresenta, piuttosto, una configurazione applicativa o organizzativa, spesso adottata dalle amministrazioni pubbliche per strutturare e rendere operativi i dati territoriali all'interno di un determinato contesto istituzionale.

Il SIT, in altri termini, presuppone l'utilizzo delle metodologie GIS e ne costituisce una possibile declinazione funzionale in ambito amministrativo, ma non può essere confuso con la metodologia stessa.

La distinzione tra GIS e SIT non è né sottile né opinabile, ma attiene a piani concettuali differenti: il primo attiene al metodo, il secondo all'applicazione organizzativa del metodo. Confondere tali livelli significa operare una indebita sovrapposizione tra categorie concettuali eterogenee, con esiti inevitabilmente distorsivi sul piano valutativo.

L'erroneità della valutazione operata dalla Commissione emerge, dunque, in modo palmare, poiché essa ha attribuito valore metodologico a una nozione che, per sua natura, non lo possiede, penalizzando il candidato che, invece, ha correttamente individuato la metodologia richiesta dal quesito.

Tale errore non può essere giustificato invocando la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, poiché non si verte in ipotesi di valutazione complessa o opinabile, bensì in presenza di una erronea individuazione del presupposto concettuale della risposta corretta.

L'illegittimità risulta ancor più evidente se si considera che il quesito in esame era volto a verificare competenze di livello specialistico, coerenti con il profilo professionale di ingegnere richiesto dal bando.

In tale contesto, l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finisce paradossalmente per penalizzare il candidato che dimostra una più elevata consapevolezza tecnica della materia, a

vantaggio di una risposta che riflette una comprensione meramente descrittiva o amministrativa del fenomeno.

La valutazione censurata, pertanto, si pone in contrasto non solo con la formulazione del quesito, ma anche con la *ratio* stessa della procedura concorsuale, che dovrebbe selezionare i candidati sulla base della loro effettiva competenza tecnica e non sulla base di interpretazioni semplificate o improprie dei concetti specialistici.

L'errore assume rilievo decisivo anche sotto il profilo causale, poiché l'attribuzione del punteggio negativo in relazione al quesito n. 11 ha inciso direttamente sul risultato complessivo della prova scritta.

Il ricorrente, infatti, è stato escluso dalla procedura per un margine minimo rispetto alla soglia di ammissione prevista dal bando, sicché la corretta valutazione del quesito avrebbe verosimilmente consentito il superamento della prova, l'illegittimità denunciata infatti, ha prodotto un effetto concreto e immediatamente lesivo sulla posizione giuridica del ricorrente, determinandone l'estromissione dalla procedura concorsuale.

1.3) Con il quesito n. 22 della prova scritta, l'Amministrazione ha sottoposto ai candidati la seguente domanda:

«Ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. 380/2001, ai fini della progettazione e costruzione di edifici nelle zone sismiche, NON si tiene conto in genere:

- a) delle azioni verticali
- b) dei momenti ribaltanti
- c) delle azioni orizzontali».

Il sistema di valutazione automatizzata, ha individuato quale risposta corretta quella relativa alle “*azioni orizzontali*”, attribuendo conseguentemente punteggio negativo al ricorrente che non aveva selezionato tale opzione.

Tale valutazione risulta radicalmente illegittima, poiché fondata su un quesito che, lungi dal presentare una risposta univoca e tecnicamente corretta, si fonda su una rappresentazione distorta del dato normativo richiamato e su una formulazione concettualmente ambigua, tale da non consentire al candidato di individuare con certezza la risposta esatta.

Sull'errata formulazione del quesito vi sono pochi dubbi.

Si tratta di un quiz non solo formulato in modo palesemente errato considerata la scarsa chiarezza della terminologia utilizzata ma anche privo di un'unica risposta esatta, atteso che quella ritenuta tale da parte della Commissione, in realtà, è ambigua e interpretabile dai candidati come “non corretta” sotto diversi profili.

L'art. 85 del d.P.R. n. 380/2001 infatti, richiamato espressamente dalla domanda, disciplina la progettazione e la costruzione degli edifici in zona sismica, rinviando in modo diretto e vincolante alle Norme Tecniche per le Costruzioni, che costituiscono il parametro tecnico di riferimento per l'analisi strutturale e antisismica.

Tali norme – oggi rappresentate dal D.M. 17 gennaio 2018 – stabiliscono in modo inequivoco che la progettazione in zona sismica deve tenere conto delle azioni orizzontali generate dall'evento sismico, delle azioni verticali agenti sulla struttura e delle verifiche relative ai meccanismi di ribaltamento, tutti elementi imprescindibili per garantire la sicurezza dell'opera.

In tale quadro normativo e tecnico, l'affermazione secondo cui, ai fini della progettazione in zona sismica, *“non si tiene conto in genere delle azioni orizzontali”* risulta manifestamente priva di fondamento, poiché le azioni orizzontali costituiscono il presupposto stesso della progettazione antisismica.

Una progettazione che prescindesse da tali azioni sarebbe, per definizione, incoerente con le finalità di prevenzione e sicurezza che la normativa persegue.

L'origine dell'equivoco risiede nella formulazione dell'art. 85 del d.P.R. 380/2001, il quale – in coerenza con le Norme Tecniche per le Costruzioni – fa riferimento alle azioni sismiche verticali, precisando che di esse non si tiene conto *“in genere”*, salvo casi particolari.

Tuttavia, le azioni sismiche verticali costituiscono una categoria concettuale distinta dalle generiche azioni verticali, che comprendono i carichi permanenti e variabili gravanti sulla struttura e che devono, invece, essere sempre considerate nella progettazione.

Il quesito in esame, omettendo ogni riferimento al carattere *“sismico”* delle azioni verticali e limitandosi a richiamare genericamente le *“azioni verticali”*, ha operato una indebita semplificazione del dato normativo, generando una confusione concettuale che rende la domanda intrinsecamente ambigua.

In tal modo, il quesito finisce per sovrapporre categorie tecniche eterogenee e per attribuire rilievo valutativo a un'opzione di risposta che non trova alcun riscontro nel sistema normativo richiamato.

Ne discende che nessuna delle risposte proposte consente di individuare, in modo univoco e certo, l'opzione corretta, poiché tutte attengono a elementi che, secondo la normativa tecnica vigente, devono essere considerati nella progettazione strutturale in zona sismica.

Il quesito n. 22 si presenta, pertanto, come strutturalmente viziato, in quanto formulato in modo tale da non ammettere una risposta sicuramente esatta, con conseguente violazione dei principi di chiarezza, univocità e trasparenza che devono necessariamente presidiare la predisposizione delle prove concorsuali.

In simili ipotesi, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione** (cfr.: T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, **laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta** (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820). Inoltre, sempre con riguardo ai quesiti con pluralità di risposte, il Collegio condivide l'orientamento citato dalla parte ricorrente che ne trae l'estensione della sindacabilità anche al profilo afferente alla formulazione ambigua dei quesiti, nei limiti in cui essa possa determinare la conseguente possibilità che vi siano incontrovertibilmente risposte alternative e comunque esatte, ovvero che manchi una sola risposta esatta (cfr. richiamata sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5002/2021, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2673)...Può quindi ritenersi che la mancanza di univocità dei quesiti, da un lato, non ha inequivocabilmente posto il candidato nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, un'unica opzione di risposta corretta, dall'altro, impediva all'Azienda di tenere in considerazione la risposta fornita dal ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze, capacità e preparazione. Detto altrimenti, mancano i caratteri necessari affinché la domanda censurata e gli effetti conseguenti alla risposta ad essa data, possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta*

*in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4862/2012). Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché **quelli che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare** (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. Del resto, la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che "la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2035/2011).” (TAR Campania, Sez.V, n. 5183/2024).*

Ed ancora sul punto “*Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissegue risposte, ammetta più di una risposta, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2673/2015).

Alla luce di quanto fin qui esposto, anche l'attribuzione del punteggio negativo in relazione al quesito n. 22 ha pertanto concorso in modo determinante alla formazione del punteggio finale del ricorrente.

1.4) A ulteriore conforto delle censure testé articolate, giova sottolineare che la somma algebrica delle rettifiche richieste risulta idonea, ove accolte, a modificare in maniera significativa l'assetto finale della graduatoria.

Ed inverso, dalla corretta rideterminazione del punteggio del ricorrente discenderebbe:

- con riferimento alla domanda n. 11, l'attribuzione del punteggio pieno pari a +0,5 per la risposta corretta “GIS”, in luogo di quella erroneamente riconosciuta “SIT”, nonché dalla contestuale eliminazione della penalità pari a -0,1 indebitamente applicata, con conseguente ricalcolo del punteggio complessivo nei termini seguenti: $(20,4 + 0,1 + 0,5) = 21,00$;
- con riferimento alla domanda n. 22, il riconoscimento del punteggio pieno previsto per la risposta esatta ovvero, in subordine, l'espulsione del quesito n. 22 dal novero delle

domande valutabili e il conseguente ricalcolo del punteggio complessivo in forma proporzionale (riparametrata) sul minor numero di quesiti effettivamente utili, ferma in ogni caso la necessaria eliminazione della penalità -0,1 indebitamente applicata.

Alla luce di quanto fin qui esposto, laddove venisse accolta la richiesta rivalutazione dei punteggi, il ricorrente verrebbe infatti a collocarsi in graduatoria tra i vincitori.

Anche nel minimo effetto derivante dall'eliminazione della penalità riferita alle domande n. 11 e 22, il punteggio del ricorrente risulterebbe ulteriormente incrementato di 0,7, attestandosi quantomeno a 21,1, con conseguente collocazione oltre la soglia minima di superamento della prova; mentre, nelle forme richieste in via principale (attribuzione del punteggio pieno), l'incremento risulterebbe ancor più significativo, con effetti ulteriormente conformativi sulla posizione del ricorrente e sulla sua ammissione alle fasi successive.

*** **

ISTANZA CAUTELARE

ex art. 55 c.p.a.

Con il presente ricorso si chiede, altresì, la sospensione degli atti impugnati e/o il rilascio di idonea misura cautelare.

Le considerazioni che precedono dimostrano ampiamente che il ricorso è assistito da *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

I provvedimenti impugnati, arrecano al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, in quanto sono state approvate le graduatorie finali, e si procederà, se non è già avvenuto, alla stipula del contratto con i vincitori della procedura concorsuale.

Pertanto, alla luce dello stato di avanzamento della procedura, è fondamentale che il candidato venga immediatamente inserita in graduatoria, con il punteggio legittimamente spettante (ovvero che sia adottata in suo favore la misura cautelare, anche di segno propulsivo, più idonea a tutelare i suoi interessi).

Ed invero, in casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato infatti come, nella ponderazione degli interessi in conflitto, a fronte di un eventuale provvedimento che disponga l'ammissione con riserva per assicurare al ricorrente l'interesse finale in caso di eventuale esito favorevole del ricorso contro la determinazione di esclusione censurata, non

sussista un contrapposto interesse pubblico, di consistenza tale da esigere di sacrificare quello privato in questa sede azionato.

L'ammissione / inserimento con "riserva" ha infatti lo scopo di impedire che, durante il giudizio, si protragga la lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n. 3018/2015).

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Sotto questo profilo, l'ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l'interesse del privato e quello dell'Amministrazione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dalla parte ricorrente (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n. 3018/2015): vi sono dunque tutte le condizioni per concedere l'inserimento con riserva in graduatoria dell'istante oppure di concedere un'adeguata misura cautelare volta a sospendere gli atti impugnati

Si segnala, peraltro, anche per evitare eventuali ed ulteriori pretese risarcitorie, che è piuttosto interesse anche dell'amministrazione resistente che il sig. Fuccio sia ammesso in graduatoria con il punteggio spettante: sarebbe così evitato un tanto evidente quanto grave pregiudizio nei confronti del ricorrente in attesa della sentenza.

È lapalissiano considerare come, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, toccherà al ricorrente intraprendere ulteriori azioni legali per far valere i propri diritti, tra cui proporre adeguate azioni volte a privare di efficacia gli eventuali contratti di lavoro e le prese di servizio, se non ancora stipulati, e intervenuti nelle more del giudizio, nei riguardi di quei soggetti che – nell'attesa del merito – hanno ingiustamente occupato il posto che sarebbe spettato al ricorrente se la pubblica amministrazione non avesse commesso gli errori qui censurati e se lo stesso sig. Fuccio si fosse visto collocato in graduatoria con il giusto punteggio.

*** **

Tutto ciò premesso, il Sig. **PIERLUIGI FUCCIO**

come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, accogliere il

presente ricorso e, per l'effetto:

i) in via cautelare: concedere la richiesta misura cautelare e adottare le opportune misure interinali quali la sospensione degli atti impugnati ovvero la diversa misura cautelare, anche di segno propulsivo, più idonea a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente;

ii) nel merito: annullare gli atti impugnati come indicato in epigrafe nonché, per l'effetto, annullare "l'incidenza negativa dei quiz contestati" con conseguente applicazione del punteggio aggiuntivo e rideterminazione di quello complessivo ottenuto al TEST dalla parte ricorrente, adottando di conseguenza ogni opportuno provvedimento ai fini della sua corretta e migliore collocazione nella graduatoria finale di merito (come indicato nel presente atto) del concorso.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei legali antistatari.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", si dichiara che il contributo per la presente controversia è pari ad Euro 325,00.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

doc.1 graduatoria pubblicata in data 4 novembre;

doc.2 verbale n.4;

doc.3 verbale n.6;

doc.4 questionario Fuccio;

doc.5 verbale n.1;

doc.6 verbale n.3;

doc.7 istanza riesame;

doc.8 istanza accesso.

*** **

Laddove ritenuto opportuno, si chiede espressamente che sia disposta l'anonimizzazione ovvero l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 196 del 2003 nonché degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata sia nel

provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio che in quello emesso all'esito dell'udienza pubblica di discussione.

Firenze, 30 dicembre 2025

(Avv. Samuele Miedico)

(Avv. Federica Castello)

*** **

Distinti saluti.

(Avv. Samuele Miedico)

(Avv. Federica Castello)